

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

- il D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento dai nitrati provenienti da fonti agricole", come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258;

- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 18 settembre 2002 n. 198 concernente le modalità di informazione sullo stato delle acque, ai sensi dell'art.3, comma 7 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152;

- la Legge regionale 6 settembre 1999 n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali e l'organizzazione del servizio idrico integrato;

- la Deliberazione della Giunta regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del DLgs 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal DLgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

- la Deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2001 n. 1299 concernente le modalità di effettuazione dei controlli degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;

- il Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna contenente fra l'altro la Relazione Generale e le Norme di attuazione, approvato dal Consiglio regionale con atto n. 40 in data 21 dicembre 2005;

- la Deliberazione dell'Autorità di Bacino del Fiume Po del 3 marzo 2004 n. 7 "Adozione degli obiettivi e delle priorità di intervento ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni";

Premesso:

- che ai sensi della richiamata direttiva 91/271/CEE e del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 di recepimento della stessa, per evitare ripercussioni negative sull'ambiente dovute allo scarico delle acque reflue urbane trattate in modo insufficiente, occorre sottoporre tali acque a trattamento secondario, mentre nelle aree dichiarate sensibili ai fenomeni di eutrofizzazione i medesimi trattamenti devono essere più spinti per conseguire l'abbattimento dei cosiddetti nutrienti (azoto e fosforo), ritenuti la causa principale dei predetti fenomeni;

- che gli Stati membri sono tenuti a presentare alla Commissione Europea specifici Programmi per l'attuazione della direttiva 91/271/CEE;

Premesso inoltre:

- che la conformità degli scarichi delle acque reflue urbane ai requisiti fissati dall'Allegato I della direttiva 91/271/CEE ed adottati integralmente con l'Allegato 5 del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 è definita sulla base della classe di consistenza dell'agglomerato dal quale hanno origine, espressa in abitanti equivalenti (AE), ed in ragione della tipologia dell'area di appartenenza (area sensibile o bacino drenante l'area sensibile);

- che le richiamate disposizioni stabiliscono che gli scarichi di acque reflue urbane derivanti dagli agglomerati siano resi conformi ai livelli di trattamento dettati dagli artt. 27, 31 e 32 del D.Lgs. 152/99 entro la data del 31 dicembre 2005;

- che riguardo al controllo dei requisiti di qualità degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane previsti dall'Allegato 5 del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152, la Regione Emilia-Romagna con la citata deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2001 n. 1299 ha adottato specifici criteri di indirizzo per l'esecuzione dei predetti controlli che, in accordo con le indicazioni contenute nel citato Allegato 5, sono posti a riferimento di

accordi di collaborazione, attraverso la formula del "Protocollo d'intesa", fra la Provincia, la Sezione Provinciale dell'ARPA ed il Gestore del Servizio Idrico Integrato;

Considerato:

- che ai fini della valutazione delle condizioni di conformità delle diverse situazioni, negli ultimi mesi con la collaborazione ed il supporto delle Province, delle Agenzie d'Ambito per i servizi pubblici e dell'ARPA è stato ricostruito il quadro conoscitivo regionale necessario alla definizione del grado di conformità degli agglomerati di consistenza uguale e superiore a 2 000 AE e degli impianti di trattamento ad essi associati;

- che il quadro conoscitivo regionale mostra come a fronte di 223 agglomerati di consistenza superiore a 2 000 AE per un carico nominale di 5 816 571 AE permangono elementi di criticità, per una quota minimale inferiore all'1% del carico complessivo, che richiedono comunque interventi di adeguamento riconducibili a scarichi non depurati (per 51 863 AE) ed a scarichi depurati con impianti di primo livello (48 impianti) di ridotte dimensioni, associati prevalentemente ad agglomerati appartenenti alla classe di consistenza 2 000 - 10 000 AE;

- che il predetto quadro conoscitivo accompagnato dal programma di attuazione della direttiva 91/271/CEE, costituisce l'insieme dei dati e delle informazioni necessarie ad assolvere, con frequenza biennale, agli obblighi informativi verso la Commissione Europea sullo stato di attuazione della medesima direttiva, secondo il formato dati previsto dal citato Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 18 settembre 2002 n. 198;

Considerato inoltre:

- che il Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Emilia-Romagna, approvato dal Consiglio regionale con atto n. 40 in data 21 dicembre 2005, individua, fra l'altro, attraverso le Norme di attuazione, il Programma di misure per il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici e fra queste ultime sono comprese le specifiche misure e le tempistiche di adeguamento relative agli scarichi delle acque reflue urbane derivanti dagli agglomerati, di seguito richiamate:

I. Per gli agglomerati compresi nella classe da 2.000 a 10.000 AE e superiore a 10.000 AE con presenza di uno o più scarichi di rete fognaria non depurati, ovvero depurati con sistemi che non consentono il rispetto dei valori limite di emissione dell'Allegato 5 del D.Lgs 152/99, la conformità è conseguita nel tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure per l'assegnazione e la realizzazione dei lavori oggetto degli interventi. Il termine ultimo è comunque fissato ad un anno dall'approvazione del presente provvedimento.

II. Per gli agglomerati di consistenza inferiore a 2000 AE e maggiore o uguale a 200 AE da assoggettare ai trattamenti appropriati previsti dalla direttiva regionale n. 1053/2003 la conformità è conseguita entro il 31 dicembre 2008. Tale termine è posticipato al 31 dicembre 2010 per gli agglomerati con meno di 200 AE.

III. Applicazione dei trattamenti più spinti del secondario per l'abbattimento del fosforo, nel rispetto dei valori limite di emissione di cui alla tabella 2 del D.Lgs 152/99 per il parametro "fosforo totale", agli scarichi di acque reflue urbane degli agglomerati ricadenti nei bacini drenanti le aree sensibili ai sensi dell'art.18 del DLgs 152/99, con popolazione superiore a 10.000 AE. La conformità ai valori limite dovrà essere conseguita, secondo la seguente tempistica:

a) alla data di ultimazione degli interventi per gli agglomerati ed i relativi impianti di trattamento i cui adeguamenti siano stati inseriti nel Programma stralcio - ex art.141 legge n. 388/00 o nell'Accordo di Programma Quadro "Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche" (APQ).

b) entro il 31 dicembre 2006 per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane a servizio degli agglomerati di consistenza superiore a 100 000 AE non compresi nella precedente lettera a);

c) entro il 31 dicembre 2007 per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane a servizio degli agglomerati di consistenza superiore a 10 000 AE e inferiore a 100 000 AE non compresi nella precedente lettera a).

IV. Applicazione, entro il 31 dicembre 2008, dei trattamenti più spinti del secondario per l'abbattimento dell'azoto agli scarichi di acque reflue urbane degli

agglomerati ricadenti in aree sensibili e nei bacini drenanti ad esse afferenti con popolazione superiore a 100.000 AE, da estendersi entro il 31 dicembre 2016 anche agli scarichi di acque reflue urbane degli agglomerati con popolazione superiore a 20.000 AE. Tali trattamenti dovranno garantire il rispetto dei valori limite di emissione previsti dalla tabella 2 - Allegato 5 del D.Lgs 152/99.

- che il predetto PTA in coerenza con le disposizioni previste dall'art. 5 della direttiva 91/271/CEE più volte richiamata ed in attuazione della deliberazione dell'Autorità di Bacino del Fiume Po del 3 marzo 2004 n. 7 "Adozione degli obiettivi e delle priorità di intervento ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs 152/99 e successive modifiche ed integrazioni", persegue l'obiettivo dell'abbattimento di almeno il 75% del carico di azoto totale e fosforo totale nei bacini / sottobacini idrografici che contribuiscono all'inquinamento delle aree sensibili. Tale obiettivo è valutato, tenuto conto del carico totale di azoto e fosforo generato dalle reti fognarie degli agglomerati, del carico sversato dagli impianti trattamento delle acque reflue urbane nei corpi idrici superficiali e della quota di riduzione imputabile ai bacini considerati. La riduzione del carico di azoto e fosforo suddetta concorre al conseguimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici;

Considerato altresì:

- che dal 1 gennaio 2006 gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane a servizio degli agglomerati compresi nella classe di consistenza 2 000 - 15 000 AE ovvero 2 000 - 10 000 AE qualora abbiano recapito nelle aree sensibili, sono soggetti alle procedure di controllo di cui al punto 1.1 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 che prevedono, per i diversi parametri della tabella 1 del citato Allegato 5), l'esecuzione di un numero minimo di campioni su base annua, la cui media giornaliera non può superare i limiti tabellari ed un numero massimo di campioni non conformi;

- che per garantire le predette procedure di controllo si rende necessario applicare anche a questi impianti di trattamento i criteri di indirizzo previsti dai Protocolli d'intesa della citata deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2001 n. 1299, adottati in questi anni per gli impianti a servizio degli agglomerati di consistenza

superiore a 15 000 AE da parte delle Provincie, Sezioni Provinciali ARPA e Gestori del Servizio idrico integrato;

Dato atto:

- che a fronte degli approfondimenti condotti anche presso la Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea, è risultato che per gli agglomerati dove permangono elementi di criticità, la "dichiarazione di conformità" degli stessi deve essere sostenuta da specifici Programmi di interventi di adeguamento che per valenza e contenuti (natura degli interventi, tempistica di realizzazione, risorse economiche impegnate) abbiano le caratteristiche di atti giuridicamente vincolanti;

- che per conseguire le finalità suddette ed assolvere agli obblighi informativi verso la Commissione Europea in precedenza richiamati, si rende necessario definire con i soggetti interessati titolari delle funzioni tecniche - amministrative un percorso di adeguamento coerente alle richiamate disposizioni comunitarie;

- che il predetto PTA della Regione Emilia-Romagna dispone che gli interventi connessi agli adeguamenti del sistema fognario - depurativo degli agglomerati previsti dai Piani d'Ambito per la gestione del servizio idrico integrato, da approvarsi da parte delle Agenzie d'Ambito per i servizi pubblici di cui alla citata Legge regionale 6 settembre 1999 n. 25, siano coerenti al Programma di misure per il conseguimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici individuati dal medesimo PTA;

Dato atto inoltre che in assenza del predetto percorso di adeguamento ricorrono le condizioni per l'avvio da parte della Corte di giustizia della Commissione Europea (CE) delle procedure di infrazione ai sensi dell'art. 226 del Trattato CE per il mancato adeguamento alla direttiva 91/271/CEE;

Tenuto conto che per garantire comportamenti omogenei in ambito regionale, si rende necessario fornire alle Province ed alle Agenzie d'Ambito per i servizi pubblici specifici indirizzi relativi al percorso di adeguamento ai sopra richiamati adempimenti, in merito soprattutto alla programmazione ed al cronoprogramma degli interventi da realizzare;

Ritenuto pertanto necessario, per le motivazioni sopra richiamate, adottare un provvedimento specifico concernente

"Indirizzi alle Province ed alle Agenzie d'Ambito per i servizi pubblici sui programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane degli agglomerati ai sensi delle disposizioni comunitarie", per il conseguimento delle seguenti finalità:

A) fornire agli enti interessati indirizzi e criteri applicativi circa la programmazione degli interventi di adeguamento degli scarichi delle acque reflue urbane derivanti dagli agglomerati;

B) individuare i contenuti, gli elementi base ed il cronoprogramma specifico degli interventi di cui alla precedente lettera A);

C) garantire gli adempimenti circa gli obblighi informativi verso la Commissione Europea sullo stato di attuazione della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

Ritenuto altresì necessario, per le motivazioni sopra richiamate, integrare la Deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2001 n. 1299 concernente le modalità di effettuazione dei controlli degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane al fine di estendere anche agli impianti a servizio degli agglomerati compresi nella classe 2 000 - 15 000 AE i Protocolli d'intesa utilizzati per quelli di potenzialità superiore, introducendo le seguenti integrazioni:

A) al paragrafo 2, punto 2.1) dopo il secondo alinea il seguente testo:

" - agli agglomerati con un numero di AE inferiore a 15 000 ovvero a 10 000 qualora lo scarico avvenga in acque recipienti individuate come aree sensibili, con riferimento ai soli impianti di trattamento di potenzialità superiore a 2 000 AE. Il successivo punto 2.3.3) è abrogato."

B) al paragrafo 3, punto A 2) seconda alinea dopo il termine 49 999 AE è aggiunto il seguente testo:

" nonché per gli impianti con potenzialità compresa fra 2 000 e 14 999 AE"

C) al paragrafo 3, punto D) l'ultimo ed il penultimo periodo sono sostituiti dal seguente testo:

"Nel rispetto delle procedure sopra richiamate, il gestore concorre all'attuazione del piano di controllo per impianto di cui alla precedente lettera A) anche riguardo alla fase di analisi dei campioni prelevati, secondo le modalità definite in sede di stipula o rinnovo del Protocollo d'intesa richiamato in premessa".

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale Ambiente Difesa del Suolo e della Costa ai sensi dell'art.46, secondo comma, della L.R. n.43/2001 e della deliberazione di Giunta Regionale n. 447/2003;

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente e Sviluppo Sostenibile;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, gli "Indirizzi alle Province ed alle Agenzie d'Ambito per i servizi pubblici sui programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane degli agglomerati, ai sensi delle disposizioni comunitarie", secondo il documento allegato, comprensivo del quadro conoscitivo, parte integrante del presente provvedimento, per il conseguimento delle seguenti finalità:

A) fornire agli enti interessati indirizzi e criteri applicativi circa la programmazione degli interventi di adeguamento degli scarichi delle acque reflue urbane derivanti dagli agglomerati;

B) individuare i contenuti, gli elementi base ed il cronoprogramma - specifico degli interventi di cui alla precedente lettera A);

C) garantire gli adempimenti circa gli obblighi informativi verso la Commissione Europea sullo stato di attuazione della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

2) di modificare la direttiva allegata alla propria deliberazione 3 luglio 2001 n. 1299 concernente le modalità di effettuazione dei controlli degli impianti di trattamento

delle acque reflue urbane introducendo le seguenti integrazioni:

A) al paragrafo 2, punto 2.1) dopo il secondo alinea il seguente testo:

" - agli agglomerati con un numero di AE inferiore a 15 000 ovvero a 10 000 qualora lo scarico avvenga in acque recipienti individuate come aree sensibili, con riferimento ai soli impianti di trattamento di potenzialità superiore a 2 000 AE. Il successivo punto 2.3.3) è abrogato."

B) al paragrafo 3, punto A 2) seconda alinea dopo il termine 49 999 AE è aggiunto il seguente testo:

" nonché per gli impianti con potenzialità compresa fra 2 000 e 14 999 AE"

C) al paragrafo 3, punto D) l'ultimo ed il penultimo periodo sono sostituiti dal seguente testo:

"Nel rispetto delle procedure sopra richiamate, il gestore può concorrere all'attuazione del piano di controllo per impianto di cui alla precedente lettera A) anche nella esecuzione della fase di analisi dei campioni prelevati, secondo le modalità definite in sede di stipula o rinnovo del Protocollo d'intesa richiamato in premessa".

3) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia Romagna.

- - -

ALLEGATO

1. ADEMPIMENTI COMUNITARI IN SCADENZA AL 31.12.2005
2. PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO
3. ORDINE DI PRIORITA' DEGLI INTERVENTI
4. RICADUTE SUL SISTEMA AUTORIZZATIVO
5. CONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO A SERVIZIO
DEGLI AGGLOMERATI CON POPOLAZIONE COMPRESA FRA
2 000 E 15 000 AE

1. ADEMPIMENTI COMUNITARI IN SCADENZA AL 31.12.2005

Come noto, il D.Lgs. n. 152/99, in attuazione di quanto previsto dalla direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane, stabilisce che gli scarichi di acque reflue urbane derivanti dagli agglomerati siano resi conformi ai livelli di trattamento dettati dagli artt. 27, 31 e 32 del medesimo decreto entro la data del 31 dicembre 2005.

Al fine di garantire i flussi informativi dettati dal Decreto 18 settembre 2002, con particolare riferimento alla valutazione delle condizioni di conformità delle diverse situazioni, negli ultimi mesi con la collaborazione ed il supporto delle Province, delle Agenzie d'Ambito per i servizi pubblici e dell'ARPA è stato ricostruito il quadro conoscitivo necessario alla definizione del grado di conformità degli agglomerati di consistenza uguale e superiore a 2 000 Abitanti Equivalenti (AE) e degli impianti di trattamento ad essi associati. I risultati ottenuti sono riportati nell'allegato Quadro Conoscitivo.

A fronte degli approfondimenti condotti anche presso la Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea si evidenzia la necessità che, per gli agglomerati dove permangono elementi di criticità, la "dichiarazione di conformità" degli stessi debba essere sostenuta da specifici Programmi di interventi che per valenza e contenuti (natura degli interventi, cronoprogramma di realizzazione, risorse economiche impegnate) abbiano le caratteristiche di atti giuridicamente vincolanti.

2. PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO

Al fine di garantire gli adempimenti di cui al precedente punto 1 si dovrà predisporre per ciascun Ambito Territoriale Ottimale il Programma degli interventi necessario a sostenere la "dichiarazione di conformità" degli agglomerati e degli impianti di trattamento alla scadenza dei termini di adeguamento del 31 dicembre 2005.

La redazione del Programma suddetto è in capo all'Agenzia d'Ambito per i servizi pubblici in stretto raccordo con la Provincia ed il Gestore del Servizio idrico integrato e conterrà almeno i seguenti elementi informativi:

- Agglomerato di riferimento;

- Titolo dell'intervento, con la descrizione della soluzione tecnica adottata per rimuovere le criticità esistenti;
- Stima del costo complessivo dell'intervento;
- Eventuale inserimento dell'intervento nel Piano d'Ambito vigente, con specificazione dell'annualità di realizzazione e della copertura finanziaria;
- Inserimento dell'intervento in altri strumenti di Pianificazione (Piano stralcio - ex art. 141, legge n. 388/2000, Accordo di Programma Quadro sulle risorse idriche successive integrazioni), con l'indicazione dell'annualità di realizzazione e della copertura finanziaria;
- Ordine di priorità degli interventi.

Ferme restando le modalità adottate a tutt'oggi dalle diverse Agenzie nella predisposizione dei vigenti Piani d'Ambito, il Programma individua il fabbisogno finanziario necessario, la relativa copertura e la tempistica di realizzazione in coerenza con l'ordine di priorità di cui al successivo paragrafo 3 ed alle Norme del Piano di Tutela delle Acque, approvato in via definitiva dal Consiglio regionale con atto n. 40 in data 21 dicembre 2005, di seguito richiamate:

1) Per gli agglomerati compresi nella classe da 2.000 a 10.000 AE e superiore a 10.000 AE con presenza di uno o più scarichi di rete fognaria non depurati, ovvero depurati con sistemi che non consentono il rispetto dei valori limite di emissione dell'Allegato 5 del D.Lgs 152/99, la conformità è conseguita nel tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure per l'assegnazione e la realizzazione dei lavori oggetto degli interventi. Il termine ultimo è comunque fissato ad un anno dall'approvazione del presente provvedimento.

2) Per gli agglomerati di consistenza inferiore a 2000 AE e maggiore o uguale a 200 AE da assoggettare ai trattamenti appropriati previsti dalla direttiva regionale n. 1053/2003 la conformità è conseguita entro il 31 dicembre 2008. Tale termine è posticipato al 31 dicembre 2010 per gli agglomerati con meno di 200 AE.

3) Applicazione dei trattamenti più spinti del secondario per l'abbattimento del fosforo, nel rispetto dei valori limite di emissione di cui alla tabella 2 del D.Lgs 152/99 per il parametro "fosforo totale", agli scarichi di acque reflue urbane degli agglomerati ricadenti nei bacini drenanti le aree sensibili ai sensi dell'art.18 del DLgs 152/99, con popolazione superiore a 10.000 AE. La conformità ai valori limite dovrà essere conseguita, secondo la seguente tempistica:

a) alla data di ultimazione degli interventi per gli agglomerati ed i relativi impianti di trattamento i cui adeguamenti siano stati inseriti nel Programma stralcio - ex art.141 legge n. 388/00 o nell'Accordo di Programma Quadro "Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche" (APQ).

b) entro il 31 dicembre 2006 per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane a servizio degli agglomerati di consistenza superiore a 100 000 AE non compresi nella precedente lettera a);

c) entro il 31 dicembre 2007 per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane a servizio degli agglomerati di consistenza superiore a 10 000 AE e inferiore a 100 000 AE non compresi nella precedente lettera a).

4) Applicazione, entro il 31 dicembre 2008, dei trattamenti più spinti del secondario per l'abbattimento dell'azoto agli scarichi di acque reflue urbane degli agglomerati ricadenti in aree sensibili e nei bacini drenanti ad esse afferenti con popolazione superiore a 100.000 AE, da estendersi entro il 31 dicembre 2016 anche agli scarichi di acque reflue urbane degli agglomerati con popolazione superiore a 20.000 AE. Tali trattamenti dovranno garantire il rispetto dei valori limite di emissione previsti dalla tabella 2 - Allegato 5 del D.Lgs 152/99.

Al fine di rispondere alle esigenze suddette ed attribuire valenza adeguata al Programma stesso, l'Agenzia d'Ambito provvede alla sua approvazione nel più breve tempo possibile e comunque entro il mese di febbraio 2006. In relazione alle accertate esigenze di adeguamento degli agglomerati e degli impianti di trattamento ai predetti livelli di conformità saranno previsti, se necessario, gli adeguamenti dei vigenti Piani d'Ambito. Resta inteso che il

predetto Programma costituirà il quadro delle priorità per la redazione dei nuovi piani d'ambito a partire dal 2008.

Le Agenzie d'Ambito per i servizi pubblici, entro il predetto termine (febbraio 2006), provvedono a trasmettere alla Direzione Generale Ambiente Difesa del Suolo e della Costa - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua il Programma degli interventi. I contenuti informativi del Programma in precedenza richiamati saranno per quanto possibile trasferiti su supporto informatico in formato_XLS.

Al fine di disporre di una programmazione degli interventi coerente ed attuabile, si assume quale livello minimo di progettazione quello del "Progetto preliminare". Tale livello progettuale, ai sensi della vigente normativa sui lavori pubblici, comprende infatti anche il calcolo sommario della spesa e consente, pertanto, di individuare il fabbisogno finanziario e l'eventuale ricaduta tariffaria degli interventi.

In questo ambito, pertanto, gli Enti competenti si attiveranno affinché con la massima sollecitudine siano redatti i progetti preliminari degli interventi contenuti nel Programma. Nella redazione dei progetti suddetti si procederà secondo i criteri di priorità indicati al successivo paragrafo 3 nel rispetto, per quanto possibile, della tempistica di seguito indicata:

- entro il 30 giugno 2006 i progetti relativi al "Livello di priorità 1" e "Livello di priorità 1A";
- entro il 31 dicembre 2006 i progetti del "Livello di priorità 1B";
- entro il 30 giugno 2007 i progetti relativi al "Livello di priorità 2";
- entro il 31 dicembre 2007 i progetti del "Livello di priorità 2A";
- entro il 30 giugno 2008 i progetti relativi al "Livello di priorità 3".

3. ORDINE DI PRIORITA' DEGLI INTERVENTI

Nell'ambito del Programma interventi richiamato al precedente punto 2, sarà definito un ordine di priorità,

relativo alle situazioni di non conformità esistenti in ogni ambito territoriale.

L'ordine di priorità sarà stabilito in base agli aspetti dimensionali (es. potenzialità dello scarico, grado di copertura del sistema fognario e del trattamento depurativo dell'agglomerato) ed ai benefici ambientali conseguibili, tenendo conto di ogni specifica realtà territoriale.

Salvo diverse situazioni locali, sono considerati prioritari gli interventi relativi ai seguenti adeguamenti:

- Agglomerati con oltre 2.000 AE (grado di copertura del sistema fognario e del sistema depurativo, adeguamento del livello di trattamento degli impianti) - "Livello priorità 1";
- Abbattimento del fosforo negli impianti a servizio degli agglomerati di consistenza superiore a 100 000 AE - "Livello priorità 1A";
- Abbattimento dell'azoto negli impianti a servizio degli agglomerati di consistenza superiore a 100 000 AE - "Livello priorità 1B";
- Abbattimento del fosforo negli impianti a servizio degli agglomerati di consistenza compresa fra 10 000 e 100 000 AE - "Livello priorità 2";
- Abbattimento dell'azoto negli impianti a servizio degli agglomerati di consistenza compresa fra 20 000 e 100 000 AE - "Livello priorità 2A";
- Agglomerati con popolazione compresa fra 200 e 2000 AE - "Livello priorità 3".

Riguardo alla tempistica di adeguamento indicata al precedente paragrafo 2, punto 1) per gli agglomerati con popolazione compresa nella classe da 2.000 a 10.000 AE e superiore a 10.000 AE, si precisa che il termine di un anno s'intende riferito alle situazioni nelle quali lo stesso risulti compatibile con i tempi necessari all'espletamento delle procedure tecnico-amministrative previste dalle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici o di tutela ambientale.

In ragione dei tempi connessi alle predette procedure, che in alcuni casi possono essere oggettivamente lunghi, entro il predetto termine di un anno, per quanto possibile dovrà essere prevista l'apertura del cantiere e l'inizio dei lavori.

4. RICADUTE SUL SISTEMA AUTORIZZATIVO

Con riferimento agli aspetti delle autorizzazioni allo scarico in scadenza alla data del 31 dicembre 2005 ovvero in data successiva, riguardanti gli agglomerati dove permangono elementi di criticità in merito al loro grado conformità, si ritiene che in presenza di uno specifico Programma di interventi con le caratteristiche previste al precedente punto 2 e rispondente alla tempistica prevista dalle Norme del Piano di Tutela delle Acque, vi siano le condizioni per il rinnovo dei provvedimenti di autorizzazione da parte delle Province.

5. CONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO A SERVIZIO DEGLI AGGLOMERATI CON POPOLAZIONE COMPRESA FRA 2 000 E 15 000 AE

A fronte delle integrazioni apportate con il presente provvedimento alla deliberazione della Giunta 3 luglio 2001 n. 1299 concernente il controllo degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, le Province provvedono ad estendere l'applicazione dei Protocolli d'intesa già stipulati o in fase di rinnovo agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane a servizio degli agglomerati di consistenza compresa fra 2 000 e 15 000 AE ovvero fra 2 000 e 10 000 AE, se recapitano in aree sensibili.

Resta inteso che gli impianti di trattamento da includere nei protocolli suddetti sono quelli di potenzialità superiore a 2 000 AE, nuovi od esistenti, che i provvedimenti di autorizzazione individuano come soggetti alle procedure di controllo previste dal punto 1.1 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152.

Gli impianti di trattamento di potenzialità inferiore a 2 000 autorizzati al rispetto dei valori limite di emissione del citato Allegato 5, in quanto a servizio degli agglomerati compresi fra 2 000 e 15 000 AE ovvero di classe superiore, saranno oggetto di un programma annuale di controllo definito dalla Provincia in raccordo con la sezione ARPA competente per territorio. Gli esiti dei predetti controlli definiscono la conformità dell'impianto anche ai fini dei flussi

informativi previsti dal Decreto 18 settembre 2002 (scheda 6.1).

Per gli impianti di trattamento che non rientrano nelle predette condizioni il sistema di controllo sarà definito dalla Provincia in raccordo con la Sezione ARPA in sede di autorizzazione allo scarico, con particolare riferimento ai valori limite di emissione da applicare ed alla frequenza / modalità dei controlli da eseguire.

Nell'attuazione Protocollo d'intesa di cui alla deliberazione della GR n. 1299 / 2001, come modificata dal presente provvedimento si avrà a riferimento i seguenti criteri applicativi:

a) la ripartizione % dei campioni da eseguire dall'ARPA e dall'Ente gestore viene demandata agli accordi fra i soggetti interessati, fermo restando che non potrà prevedersi il 100 % dei campioni / impianto a carico dell'Ente gestore;

b) nel rispetto delle procedure richiamate al paragrafo 3, lettera D) della citata deliberazione della GR 1299 / 2001, il gestore può concorrere all'attuazione del piano di controllo per impianto anche nella esecuzione della fase di analisi dei campioni prelevati, secondo le modalità definite in sede di stipula o rinnovo del Protocollo d'intesa.

- - -